



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 32/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ AMBIENTE E SOCIETÀ SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELEDONNA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 2/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n.19, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, recante la delega al Co.Re.Com Lazio della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, a norma del quale “*La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio il 30 settembre 2014 ha notificato l'atto Cont n. 2/14, datato 30 settembre 2014, alla società AMBIENTE E SOCIETÀ, con sede legale in via di Colle Truglio. 73/a - 00132 Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo *Teledonna*, a seguito di controlli effettuati sulla settimana di programmazione televisiva dal 14 al 20 ottobre 2013, per aver riscontrato l'interruzione di notiziari di durata inferiore a 30 minuti con la trasmissione di pubblicità, come di seguito indicato:

Data	TG	Ora inizio	Ora fine	Durata TG	Interruzione TG
14 ottobre 2013	TG donna	6:58:11	7:14:38	16:27	7:13:52 -7:14:00
14 ottobre 2013	TG	7:15:51	7:32:14	16:23	7:31:30-7:31:38
14 ottobre 2013	TG donna	13:13:06	13:29:33	16:27	13:28:48-13:28:56
14 ottobre 2013	TG	13:30:46	13:47:10	16:24	13:46:26-13:46:34
14 ottobre 2013	TG donna	17:28:19	17:44:46	16:27	17:44:01-17:44:09
14 ottobre 2013	TG	17:45:59	18:02:23	16:24	18:01:39-18:01:47
14 ottobre 2013	TG donna	20:27:21	20:43:22	16:01	20:42:37-20:42:45
14 ottobre 2013	TG	20:44:34	21:00:58	16:24	21:00:15-21:00:23

in violazione dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005.

2. Deduzioni della società

La società non ha inviato memorie giustificative e non ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento, né l'audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le comunicazioni Lazio ha effettuato l'istruttoria preliminare del procedimento e, avendo riscontrato la violazione dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 in relazione alla trasmissione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti interrotti con comunicazioni commerciali, ha proposto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale. Infatti, nella settimana sottoposta a verifica, dal 14 al 20 ottobre 2013, la violazione è risultata isolata in quanto riscontrata in una sola giornata del palinsesto televisivo trasmesso.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti, deve ritenersi di lieve entità, considerata la violazione isolata ad una sola giornata nell'ambito del controllo effettuato sull'intera settimana.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria non inviando memorie per giustificare la violazione occorsa.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 272.926,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società AMBIENTE E SOCIETÀ, con sede legale in via di Colle Truglio. 73/a - 00132 Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo *Teledonna*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 32/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 32/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

